

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 080/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d' Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 17 febbraio 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Paolo Del Vecchio, Prof. Andrea Lepore – Componenti; - Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

**1. RICORSO A.S.D. WOMAN NAPOLI C5 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA WOMAN NAPOLI C5/BELLATOR FERENTUM DEL 14.01.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 447 del 17.1.2017)

La C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Woman Napoli C5 di Marigliano (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO A.S.D. AUGUSTA 1986 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASSOPORTO MELILLI/AUGUSTA 1986 DEL 22.1.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 497 del 26.1.2017)

La C.S.A., preso atto della richiesta di parte, rinvia la trattazione all'udienza del 3.3.2017 alle ore 13.30. La presente vale quale avviso di convocazione per le parti.

#### ORDINANZA

**3. RICORSO S.S. LAZIO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASD MONTESILVANO FEMMINILE C5/ASD S.S. LAZIO CALCIO A 5 DELL'11.1.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 510 del 27.1.2017)

La C.S.A., esaminati gli atti, ritenuta la necessità di svolgere ulteriori indagini sulla posizione della calciatrice Domenichetti Giulia, sospende il procedimento e trasmette gli atti del giudizio, al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti ex art. 30, comma 18, lettera b) C.G.S. Si riserva all'esito del procedimento la decisione per quanto di competenza.

**4. RICORSO DOMUS BRESSO CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI:**

- AMMENDA DI €5.200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE;
- INIBIZIONE FINO AL 30.6.2019 INFLITTA AL SIG. TARANTO VINCENZO;

**SEGUITO GARA DOMUS BRESSO/FUTSAL MONZA DEL 21.1.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 487 del 25.1.2017)

Decisione riservata.

**5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA A.S. OSTIAMARE L.C. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI €1.500,00;**
- **DELLA DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE;**

**INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA OSTIAMARE/RIETI DEL 12.2.2017**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla società A.S. Ostiamare L.C. di Roma ridetermina la sanzione nella sola ammenda di €1.800,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**II COLLEGIO**

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; -  
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

**6. RICORSO A.S.D. A.V. HERCULANEUM 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CIANO MICHELE SEGUITO GARA CYNTHIA/A.V. HERCULANEUM 1924 DEL 29.1.2017**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 01.02.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. A.V. Herculaneum 1924 di Somma Vesuviana (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO S.S.D. POLISPORTIVA SARNESE 1926 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.800,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POL. SARNESE 1926 ARL/PALMESE DEL 29.1.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 83 del 01.02.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Polisportiva Sarnese 1926 A.r.l. di Sarno (Salerno) riduce la sanzione dell'ammenda a €2.000,00 con diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**8. RICORSO U.S. FIORENZUOLA 1922 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PEZZI LORENZO SEGUITO GARA FIORENZUOLA 1922/COLLIGIANA DEL 05.02.2017**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 87 del 08.02.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Fiorenzuola 1922 di Fiorenzuola d'Arda Piacenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**9. RICORSO A.C.D. VIRTUS BOLZANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ROMEO ALESSIO SEGUITO GARA VIRTUS BOLZANO/PONTE S.P. ISOLA SSD ARL DEL 05.02.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 87 del 08.02.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C.D. Virtus Bolzano di Bolzano riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi taxa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

**Publicato in Roma il 17 febbraio 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio